

# Protezione Legale

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA



Protezione Legale - Anno I - n. I maggio 1999

## Informare per crescere



"Protezione Legale" è una newsletter, da festeggiare per diversi motivi. Innanzitutto, perché è una risposta concreta alla crescente domanda di informazione in materia di Tutela Giudiziaria, chiaro segnale di un mercato vivo ed in rapida evoluzione. Quindi, perché ci permette di scrivere del nostro lavoro in termini molto pratici, spiegando con esempi concreti come le nostre polizze possono aiutare a risolvere i più svariati problemi. *Informare per crescere*, dunque, da inten-

dersi non solo nel senso commerciale ma anche culturale. Quello che ancora manca al nostro ramo è la visibilità, intesa come percezione della sua utilità nelle più diverse situazioni del quotidiano. Tutti riconoscono, quando si tratta di far valere i propri diritti, di essere deboli e poco tutelati, senza sapere che la contromisura esiste già (la polizza di T.G.), e men che meno ne conoscono il funzionamento e quanto costa.

Come potrete osservare leggendo queste pagine, abbiamo cercato di dare alla nostra pubblicazione un taglio non tanto autocelebrativo ma di servizio e di divulgazione delle più varie tematiche del nostro ramo. Perché per voi, professionisti "sul campo",

la comunicazione con i clienti risulti, anche grazie a questa newsletter, più semplice e diretta.

**Ole Neuhaus**

### In questo numero

#### Esempi pratici di tutela giudiziaria:

- *Camion e autista subito rilasciati*
- *Dal torto alla ragione*
- *Vacanze in tranquillità*
- *Il rimborso è assicurato*

#### L'approfondimento giuridico:

- *Sospensione della patente e patteggiamento*

## Un consulente a portata di mano

La mancanza di comunicazione è la causa principale del faticoso decollo delle polizze di Tutela Giudiziaria. È, questa, l'indicazione più interessante emersa dal primo studio sul settore che il Comitato Italiano dell'assicurazione di difesa legale ha com-

missionato a RCLOG-lama, società specializzata in ricerche di mercato per il mondo bancario e assicurativo. È risultato, inoltre, che il 50% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 65 anni (circa 15 milioni di individui) ha individuato nel proprio assicuratore l'interlocutore più adatto a proporre un servizio di Tutela

Giudiziaria. Questi dati, oltre a dimostrare la notevole potenzialità di sviluppo del ramo, confermano la necessità di investire fortemente sul canale distributivo tradizionale. Investire in formazione, dunque, e sempre più in informazione, perché sia l'agente di assicurazione che il broker assolvano sempre di più all'importantissimo ruolo del contatto diretto con il cliente finale. "Protezione Legale" ha perciò lo scopo di portare direttamente sulle vostre scrivanie quelle informazioni che vi possono aiutare nell'attività di vendita. Non è un folder pubblicitario (finirebbe immediatamente nel vostro cestino), ma un "giornale" di servizio. Il nostro desiderio è che lo utilizzate, che diventi un prezioso strumento da conservare. Insomma, un consulente a portata di mano.

**Alviero Nocentini**



## Camion e autista subito rilasciati

Interventi tempestivi dopo un incidente all'estero

Lo scorso autunno il camion di una ditta italiana ha un grave incidente in Spagna, mentre viaggia in autostrada ancora carico di meloni. Nello scontro, avvenuto di venerdì pomeriggio, l'auto coinvolta viene distrutta e il conducente muore. Il Tir italiano danneggia anche gli impianti autostradali.

Le autorità spagnole dispongono il sequestro del camion carico di merce e all'autista viene intimato di non allontanarsi, di restare a disposizione e di comparire davanti al magistrato il giorno seguente (sabato mattina). Il caso appare subito complicato, anche perché l'incidente avviene di venerdì pomer-

iggio e con un week end di mezzo diventa praticamente impossibile intervenire presso le autorità straniere. Grazie, invece, alla polizza di Tutela Giudiziaria per la circolazione stradale che aveva stipulato, la ditta italiana riesce ad avere per il sabato mattina un avvocato spagnolo, che assiste l'autista davanti al giudice competente. L'azione tempestiva permette all'uomo di ritornare libero il giorno stesso.

Non solo, il camion viene dissequestrato in giornata e può rientrare in Italia. La ditta assicurata non ha perciò perso tempo e carico preziosi, non ha subito danni indiretti per il fermo del camion e, anche all'estero, si è sentita tutelata senza dover cercare e poi pagare salato un avvocato straniero.

L'autista, poi, ha potuto contare in Italia sull'assistenza di un penalista di sua fiducia.

## Perché la legge sia davvero "uguale per tutti"

**Un'assicurazione contro l'ingiustizia? Non esageriamo: parlare di polizze di Tutela Giudiziaria non significa offrire una panacea ai mali dell'umanità, ma garantire a chiunque la tutela dei propri diritti. Pagando un Premio non elevato, infatti, il cittadino può contare su un servizio in grado di fornirgli l'avvocato che vuole e l'assistenza legale completa a costo zero.**

**Le assicurazioni di Tutela Giudiziaria permettono così di affrontare incidenti, controversie e ogni evento dannoso con la tranquillità di sentirsi sempre e comunque tutelati. Molto spesso, infatti, non difendiamo i nostri interessi per paura di partire svantaggiati rispetto alla controparte (che può essere meglio assistita ed economicamente più forte), consapevoli di non essere in grado di affrontare spese processuali ingenti. Grazie alla Tutela Giudiziaria, invece, la legge è davvero "uguale per tutti", non solo in Italia ma in qualsiasi altro Paese ci si trovi a dover difendere un proprio diritto, come ben dimostrano gli esempi che illustriamo di seguito.**

In questa sede vengono prodotte come prove il verbale della Polizia, l'entità dei danni prima e dopo il secondo urto, la versione dinamica del sinistro da parte di due testimoni.

Il legale della signora Franca chiede un consulente tecnico d'ufficio, continuando a sostenere che il danno preesisteva al secondo urto, così pure le lesioni del signor Giovanni.

Dal momento che non si arriva ad alcun accordo, il giudice rinvia l'udienza suggerendo in modo informale ai legali di riflettere sul costo della perizia richiesta, in relazione all'entità dei danni.

L'avvocato della signora Franca arriva allora a fare un'offerta transattiva, riconoscendo questa volta il 70% di ragione al signor Giovanni e offrendo quindi il 70% del danno.

Grazie dunque all'assistenza garantitagli dalla polizza di Tutela Giudiziaria per la circolazione stradale, il signor Giovanni è passato "dal torto alla ragione", ovvero si è visto riconoscere la sua effettiva percentuale di responsabilità.

Se non avesse avuto la tranquillità di sapersi assistito al meglio, senza preoccupazioni di spese legali, forse avrebbe accettato subito la prima offerta della controparte, perdendoci in soldi e diritti.

## Vacanze in tranquillità

Una tutela contro le disavventure nei luoghi di villeggiatura

La signora Luisa aveva prenotato una breve vacanza in un'isola della Grecia: una settimana con la sorella Clara nel luglio dello scorso anno.

L'agenzia garantiva viaggio, soggiorno e assistenza sul posto per una cifra conveniente ma non certo "regalata" e le due signore avevano pagato l'intera loro quota, convinte della serietà della proposta.

Invece, la partenza dall'Italia veniva ritardata di due giorni senza spiegazioni, il charter effettuava uno scalo imprevisto e all'arrivo, di notte, sull'isola non c'era personale dell'agenzia ad accogliere i passeggeri.

Non solo, l'albergo tanto decantato era un due stelle fatiscente, vicino al vecchio porto e con un accesso al mare dove l'acqua era più sporca per gli scarichi. Il vitto, poi, lasciava alquanto desiderare.

La signora Luisa, con la sorella e gli altri sfortunati vacanzieri, aveva cercato di mettersi in contatto con l'agenzia italiana per ottenere un'altra sistemazione, ma con la scusa dell'alta stagione era stato loro risposto che non c'erano altri alberghi liberi. Insomma, tanta rabbia e una vacanza rovinata. Ma, a differenza dei compagni di disavventura, al ritorno la signora

## Il rimborso è assicurato

L'imbarco sul traghetto aveva danneggiato l'auto

Mentre sta per imbarcarsi con la famiglia su una nave traghetto diretta al sud, il signor Adalberto si trova già le vacanze rovinare. Durante le operazioni di imbarco, infatti, la sua auto subisce un danno per un'errata manovra coordinata dal personale addetto. Il signor Adalberto compila il verbale di constatazione di danno al veicolo per un valore di circa un milione e mezzo di lire, poi se ne va al mare ed effettua le riparazioni del mezzo al ritorno dalle vacanze.

Convinto che sarà la società proprietaria del traghetto a farsi viva con il rimborso diretto, Adalberto lascia passare sette mesi prima di inoltrare un sollecito scritto. Scopre allora che la compagnia di assicurazione dell'armatore si rifiuta di pagare perché, secondo il Codice della navigazione,

dopo sei mesi ogni diritto di rivalsa va in prescrizione. Comunque, per non avere contestazioni, a titolo di forfait la Compagnia si dichiara disposta a risarcire il danno nel limite di 200.000 lire.

Il signor Adalberto, però, non si lascia intimidire e attivando la sua polizza di Tutela Giudiziaria della famiglia, sceglie un avvocato esperto in materia.

Il legale contesta le eccezioni presentate perché, afferma, il danno all'auto del suo assistito si è verificato durante le operazioni di imbarco, ovvero durante le operazioni portuali che niente hanno a che fare con il trasporto marittimo.

Il danno, perciò, era soggetto ai termini della prescrizione ordinaria e non a quella breve di sei mesi.

Di fronte a questa e ad altre argomentazioni, l'assicuratore dell'armatore propone di pagare un milione al signor Adalberto, accollandosi inoltre tutte le spese legali.



## Dal torto alla ragione

Le responsabilità vengono ribaltate a vantaggio dell'assistito

Durante un viaggio in Toscana nell'aprile del '96, l'auto del signor Giovanni sbanda, sbatte contro un muretto, rimbalza e si ferma nella carreggiata opposta. Passano numerose vetture in senso opposto, per fortuna senza sfiorarla, ma l'auto della signora Franca finisce per urtarla violentemente.

Oggetto della contestazione risultano quindi il danno (l'auto del signor Giovanni era stata

già danneggiata nell'urto iniziale, ma in posizione diversa); le lesioni personali del conducente (difficile farle risalire al primo o al secondo urto) e la responsabilità della signora Franca che, viaggiando a velocità eccessiva, ha urtato una vettura ferma.

La controparte offre al signor Giovanni una cifra corrispondente circa al 20% del danno, attribuendogli una responsabilità dell'80%. Il signor Giovanni (assicurato con polizza di Tutela Giudiziaria) non accetta l'offerta e cita in giudizio la controparte chiedendo il risarcimento dei danni subiti.



Luisa aveva attivato la sua polizza di Tutela Giudiziaria per la Famiglia.

Sicura, infatti, di non dover perdere tempo né denaro per essere assistita nei suoi diritti, la signora si affida alla propria Compagnia di Tutela Giudiziaria che le propone un legale specializzato in questo tipo di controversie.

Conferito l'incarico, il legale chiede il rimborso della quota pagata all'agenzia e il

risarcimento dei danni patrimoniali, avendo la signora Luisa perso, come libera professionista, due giorni di lavoro per il ritardo dell'inizio vacanza.

Dopo soli due mesi dalla richiesta del risarcimento, l'agenzia riconosce le proprie inadempienze e propone alla signora una transazione corrispondente a circa il 70% dell'importo richiesto.

L'offerta viene accolta dalla signora Luisa.



## Noi e la legge - L'approfondimento giuridico

### La sospensione della patente di guida è prevista in caso di "patteggiamento"?

Le innovazioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla sospensione della patente di guida, a seguito di reato (lesioni o omicidio colposi o altri reati previsti dal codice della strada), hanno creato e continuano a creare non pochi problemi e dubbi interpretativi ai conducenti di veicoli, e non solo a questi.

L'interpretazione è ancor più complessa quando si prevede la sospensione della patente nel caso del cosiddetto "patteggiamento", cioè della sentenza la cui pena è applicata nella misura concordata tra la difesa dell'imputato ed il pubblico ministero.

Il patteggiamento, come sappiamo, consente di beneficiare della riduzione di un terzo della pena concordata e della non applicazione delle pene accessorie, ma non fa stato nei giudizi civili ed amministrativi, cioè non è il presupposto per affermare la responsabilità in quei procedimenti.

### Sanzioni amministrative, non pene

Se questo istituto giuridico è posto in riferimento al codice della strada ci si rende conto, ciò vale anche per i giuristi, che neppure la Suprema Corte di Cassazione ha individuato e tenuto una linea univoca e chiara. Questo perché il codice della strada non fa riferimento alle pene accessorie, ma alle sanzioni accessorie.

Le pene, lo ricordiamo, conseguono ai reati; le sanzioni amministrative conseguono alle violazioni amministrative previste, nel nostro caso, dal codice della strada.

La confusione, in ordine al quesito se debba essere sospesa la patente di guida o meno a seguito di patteggiamento, dilaga. Anche la più recente giurisprudenza si è basata su teorie differenti, il più delle volte anche contrastanti.

### Patenti sospese nell'ultimo triennio dalla sola Polizia Stradale

	1996	1997	1998
Piemonte Valle D'Aosta	9.652	5.255	4.783
Lombardia	7.278	6.458	6.484
Trentino Alto Adige	1.799	1.629	2.106
Friuli venezia Giulia	2.801	3.020	2.141
Veneto	9.517	8.296	9.483
Liguria	2.402	1.773	1.945
Emilia Romagna	5.416	4.837	4.994
Toscana	5.971	5.355	6.043
Marche	1.872	1.306	1.219
Umbria	2.360	1.348	1.692
Abruzzo e Molise	1.435	1.440	1.595
Lazio	7.054	6.440	6.543
Campania	3.243	1.932	2.362
Basilicata	1.713	1.655	1.630
Puglia	3.026	3.544	5.544
Calabria	2.220	1.948	2.162
Sicilia Orientale	1.092	832	1.421
Sicilia Occidentale	2.950	2.390	1.938
Sardegna	2.843	2.387	2.868
<b>Totale</b>	<b>74.644</b>	<b>61.845</b>	<b>66.953</b>

Fonte: Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.

### Sentenze controverse

In alcune sentenze si dice che la sospensione non deve essere applicata né dal giudice, né dal prefetto perché con la sentenza di patteggiamento non è stata accertata la responsabilità dell'imputato. In altre si afferma il carattere di sanzione e non di pena della sospensione della patente, che quindi può essere applicata. In altre ancora si riconosce un carattere autonomo alla natura della sospensione, che ne consente comunque l'applicazione sia da parte del giudice, sia da parte del prefetto, con possibilità di doppio provvedimento.

Per rendere l'idea della non linearità e semplicità interpretativa si può segnalare, anche se con i limiti che derivano da una sintetica esposizione, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, n°9727/94, che ha affermato che l'applicazione delle pene accessorie è una norma di carattere eccezionale che, in quanto tale, non può essere interpretata estensivamente, alle sanzioni amministrative, qual è la sospensione della patente di guida.

### Un aiuto al cittadino

È evidente come la sfiducia verso certe previsioni normative possa portare talvolta il cittadino anche a rinunciare a far valere i propri diritti. Non ultimo tra questi quello, più elementare, che è il diritto di difesa.

Per far fronte a tali inconvenienti e ribilanciare ruoli e posizioni giuridiche necessitano supporti economici e di servizio, di cui il cittadino normalmente non dispone.

Ecco l'utilità della polizza assicurativa di protezione legale Tutela Giudiziarica, che, oltre ad offrire consulenza in materie così controverse, consente di far fronte con serenità alle ingenti spese legali, necessarie nel processo penale ed in quello amministrativo di sospensione della patente di guida.

A cura di  
**ARAG Assicurazioni S.p.A.**  
Ufficio Commerciale / Comunicazione  
Viale delle Nazioni, 9 37135 Verona  
Tel. 0458290410 - Fax 0458290449  
e-mail: arag@arag.it